

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE



REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA-SOCIALE

INDICE

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Finalità degli interventi
- ART. 3 - Destinatari
- ART. 4 - Presa in carico e progetto individualizzato di assistenza
- ART. 5 - Condizioni di accesso
- ART. 6 - Tipologia degli interventi

CAPO II° ORGANI E PROCEDURE

- ART. 7 - Procedure
- ART. 8 - Commissione tecnica
- ART. 9 - Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta
- ART. 10 - Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

CAPO III° INTERVENTI ECONOMICI

- ART. 11 - Tipologia degli interventi economici
- ART. 12 - Definizione concetti fondamentali e disposizioni generali
- ART. 13 - Interventi economici ordinari
- ART. 14 - Interventi economici straordinari
- ART. 15 - Intervento economico straordinario per spese funerarie
- ART. 16 - Assegni civici
- ART. 17 - Contributi a favore delle famiglie affidatarie

CAPO IV° INTEGRAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE RETTE RELATIVE AI SERVIZI

- ART. 18 - Interventi per la fruizione di servizi residenziali e semiresidenziali
- ART. 19 – Interventi per la fruizione del servizio di Assistenza domiciliare
- ART. 20 – Interventi per la fruizione del servizio di Telesoccorso/Telecontrollo
- ART. 21 - Mensa sociale

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 22 - Trattamento dei dati personali
- ART. 23 - Norme di chiusura
- ART. 24 - Entrata in vigore

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina gli interventi a carattere socio economico finalizzati al contrasto della povertà e del disagio sociale, e in particolare:

- a) interventi economici;
- b) interventi per l'integrazione parziale o totale dei costi relativi ai servizi di assistenza domiciliare e telesoccorso;
- c) interventi per la fruizione dei servizi residenziali per anziani e diversamente abili;
- d) interventi per l'erogazione del servizio di mensa sociale.

Il sistema di erogazione degli interventi si uniforma ai principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione ed in conformità con quanto stabilito negli artt. 1, comma 1°, 22 comma 1° e 2°, 17 comma 1°, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

ART.2 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Il sistema integrato degli interventi previsti dall'assistenza economica-sociale ha la finalità, nel rispetto della persona e della sua dignità, di:

1. offrire supporto, contrastare situazioni di povertà e l'esclusione sociale;
2. favorire il superamento di situazioni di disagio, laddove si determinino condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni di cure ed assistenza;
3. offrire alla persona anziana o diversamente abile un'esperienza di vita simile a quella familiare in caso di impossibilità anche temporanea del nucleo familiare di origine ad occuparsene;
4. soddisfare temporaneamente i bisogni primari di persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale.

Il sistema integrato di interventi, pertanto, deve considerarsi un elemento di sostegno alle difficoltà temporanee delle famiglie e dei singoli, in una prospettiva di prevenzione e/o recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi previsti nel presente Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze e servizi erogati da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli; essi sono posti in relazione alle altre risorse offerte dal pubblico e dal privato in un'ottica di lavoro di rete e sussidiarietà.

ART. 3 - DESTINATARI

I destinatari del sistema integrato degli interventi previsti dall'assistenza economica-sociale sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cisterna di Latina, che si trovino in condizioni di disagio socio-economico e, quindi, risultino esposti al rischio di marginalità sociale.

Gli interventi sono altresì estesi anche a favore di persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, qualora si verificano inderogabili e

temporanee necessità socio-assistenziali che richiedono l'attivazione di interventi non differibili; tali interventi saranno previsti su valutazione della Commissione Tecnica (art. 8) con l'attribuzione dei relativi costi, ove possibile, all'Amministrazione competente.

ART. 4 - PRESA IN CARICO E PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

I destinatari degli interventi saranno coinvolti in un percorso di "aiuto sociale" diretto a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

La presa in carico si articola in due momenti:

- 1) fase di valutazione preliminare, effettuata dall'assistente sociale, finalizzata alla decodifica della domanda e dei bisogni che vi sottendono;
- 2) predisposizione di un progetto individualizzato di assistenza che individui:
 - i compiti, gli impegni e le responsabilità della persona e/o dei componenti del nucleo familiare finalizzati al superamento della situazione di disagio e bisogno;
 - le risorse della persona, della famiglia e/o del contesto sociale di appartenenza;
 - i servizi pubblici e del privato sociale già coinvolti e/o da coinvolgere;
 - il tipo e la durata dell'intervento da attivare;
 - i tempi e le modalità di monitoraggio e verifica.

ART. 5 - CONDIZIONI DI ACCESSO

Requisiti e condizioni di accesso, come definiti di seguito, costituiscono il parametro di riferimento per tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento.

Altri requisiti sono precisamente previsti nei successivi articoli relativi agli specifici interventi.

Requisiti e condizioni di accesso:

- requisiti di cui all'art. 3;
- avvio del percorso previsto nell'art. 4;
- condivisione e collaborazione del singolo e/o del nucleo familiare al progetto individualizzato di assistenza;
- i richiedenti le prestazioni economiche non potranno essere in possesso di un'unità immobiliare e sua pertinenza che non sia adibita ad abitazione principale, e di un patrimonio mobiliare che non sia strettamente connesso alle essenziali esigenze familiari.

Definizione della situazione reddituale

Ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto legislativo 03.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla attestazione ISEE.

Inoltre, il presente regolamento si uniforma, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi indicati dalla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n. 328/2000, ed in particolare si adegua alle previsioni di cui agli articoli 18, comma 3, punto g, e art. 25.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita, quali ad esempio l'indennità di disoccupazione, le indennità di mobilità, l'assegno divorziale, l'assegno di mantenimento, l'assegno alimentare, gli arretrati della pensione di invalidità, etc., di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare altresì, l'indennità di accompagnamento eventualmente percepita dai componenti del nucleo familiare, anche se non verrà considerata ai fini della determinazione del contributo.

Qualora si verificano situazioni impreviste che abbiano modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dall'ultima attestazione ISEE.

Coinvolgimento della rete parentale

La definizione e valutazione degli interventi viene posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

ART. 6 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di assistenza economica-sociale si distinguono in:

1. contributi economici;
2. integrazione parziale o totale dei costi relativi ai servizi di assistenza domiciliare e telesoccorso;
3. inserimenti in strutture protette a carattere residenziale o semi-residenziale;
4. erogazione del servizio di mensa sociale.

CAPO II° ORGANI E PROCEDURE

ART. 7 - PROCEDURE

Gli interventi potranno essere erogati a seguito dell' espletamento del seguente procedimento amministrativo, e tenendo conto di quanto disposto dal presente Regolamento nonché dei criteri di efficienza ed efficacia.

I destinatari degli interventi dell'assistenza economica – sociale che intendono usufruire dei servizi e prestazioni previsti dal presente Regolamento, devono presentare domanda al Servizio di Segretariato sociale indicando l'intervento specifico richiesto, entro il **30 Ottobre** di ogni anno.

La domanda, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione di cui al presente Regolamento, contiene le generalità, i dati anagrafici, il codice fiscale e la richiesta di intervento.

Il personale del Segretariato sociale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione della domanda.

Il procedimento ha inizio, pertanto, con la presentazione dell'istanza di parte regolarmente assunta al protocollo.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione prevista per ogni specifico intervento di cui al presente Regolamento, da consegnare al personale di Segretariato sociale entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza a completamento della stessa.

Il Servizio Sociale Professionale esamina con il richiedente, nell'ambito del colloquio programmato, i motivi che determinano la richiesta e provvede a completare la domanda con una relazione che deve contenere:

- gli interventi in atto e quelli programmati,
- il progetto individualizzato di assistenza, (art.4).

Qualora si verifichi la necessità di approfondire la situazione di fatto del richiedente l'intervento, si effettua preliminarmente una visita domiciliare e/o altre indagini ritenute necessarie, secondo la metodologia di Servizio sociale.

Il Servizio sociale professionale ha la facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria delle domande.

L'istanza ai fini della valutazione deve essere completa della documentazione indicata nel presente Regolamento e di quella eventualmente richiesta dalla assistente sociale del Servizio sociale professionale che prende in carico l'utente.

Le dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di autocertificazione.

L'assistente sociale può avvalersi anche del contributo conoscitivo dei servizi competenti per territorio che già seguono il singolo e/o il nucleo familiare.

I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con le normative sulla privacy. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Ogni istruttoria prevede la valutazione e la decisione di accoglimento, di rigetto o di revoca del beneficio, assunta dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 7.

Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e l'adozione dei conseguenti atti avrà la durata massima di 90 giorni.

L'accoglimento, il rigetto o la revoca del beneficio viene assunta dalla

Commissione Tecnica e adottata attraverso Determina Dirigenziale e verrà trasmessa agli interessati, motivando le cause di diniego o di revoca.

Il servizio sociale, in relazione all'assegnazione dei contributi economici, può disporre, nell'interesse del richiedente:

- di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;
- di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, al fine di assicurare l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico concesso.

E' motivo di esclusione o di interruzione degli interventi indicati nel presente regolamento la mancanza di collaborazione o la non attivazione da parte del richiedente del "progetto personalizzato di assistenza", nonché la tenuta di comportamenti offensivi e oltraggiosi messi in atto nei confronti di qualsiasi operatore dei Servizi Sociali.

Segue schema relativo al flusso procedimentale per l'erogazione dei:

1. contributi economici;
2. integrazione parziale o totale dei costi relativi ai servizi di assistenza domiciliare e telesoccorso;
3. inserimenti in strutture protette a carattere residenziale o semi-residenziale;
4. erogazione del servizio di mensa sociale.

DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCEDIMENTALE



Inizio procedimento amministrativo: presentazione dell'istanza corredata della documentazione di cui al presente Regolamento
ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Istruttoria (definizione interventi da attivare, stesura del progetto individualizzato di assistenza, eventuali altre indagini)
ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E/O COORDINATORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CHE PRENDONO IN CARICO L'UTENTE

Valutazione della Commissione tecnica
ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO SOCIALE E/O COORDINATORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Determinazione dirigenziale di impegno
DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE.

Diniego dell'intervento: Conclusione del procedimento
ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO SOCIALE E/O COORDINATORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Comunicazione scritta all'interessato
ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO SOCIALE E/O COORDINATORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Concessione dell'intervento

Determinazione dirigenziale di liquidazione: conclusione del procedimento
RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO

Comunicazione scritta all'interessato
ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO SOCIALE E/O COORDINATORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Erogazione dell'intervento al beneficiario o ai gestori dei servizi erogati
RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

ART. 8 - COMMISSIONE TECNICA

La Commissione Tecnica è composta dal Responsabile dei Servizi Sociali, dagli operatori che hanno in carico il caso e da un funzionario amministrativo.

ART. 9 - CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" (art. 4), con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le verifiche a campione verranno effettuate in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza.

ART. 10 - AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto alla prestazione.

CAPO III° INTERVENTI ECONOMICI

ART. 11 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi economici si distinguono in:

- interventi economici ordinari (minimo vitale continuativo e minimo vitale di inserimento);
- interventi economici straordinari;
- intervento economico per spese funerarie;
- progetto assegni civici per inserimenti pre-lavorativi;
- interventi a sostegno delle famiglie affidatarie.

ART. 12 - DEFINIZIONE CONCETTI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Definizione “stato di bisogno”

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità lavorativa totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di specifiche problematiche, valutate dall'assistente sociale che ha in carico l'utente;
- d) insistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria a carico di utenti disagiati che impongano e/o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.

Definizione nucleo familiare

Si intende per nucleo familiare la famiglia anagrafica, nel caso di convivenze anagrafiche allargate viene considerato il nucleo così definito:

- nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità,
- stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti e discendenti

Coinvolgimento della rete parentale

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

Per l'accesso agli interventi economici previsti dal presente Regolamento viene considerata non solo la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche quella delle persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta. A tal fine gli obbligati a prestare gli alimenti, possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di verificarne l'eventuale coinvolgimento nel progetto assistenziale, accertandone altresì tramite modello ISEE, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Il Servizio Sociale provvederà a coinvolgere la rete parentale solo nei casi in cui il richiedente autorizzi gli operatori ad effettuare tale tipo di intervento.

I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare; quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

Definizione del “minimo economico vitale” e quantificazione del contributo (allegato a)

Gli interventi economici avranno come parametro di riferimento il “minimo economico vitale” inteso come la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e/o il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Concorrono alla formazione del reddito familiare le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica;

L'Amministrazione Comunale assume, quale soglia di accesso, riferito ad un nucleo familiare composto di un solo individuo, l'importo corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S., comprese le maggiorazioni sociali, riferite all'anno in corso.

La quantificazione dei contributi economici e delle integrazioni per le rette dei servizi potranno essere rideterminate annualmente secondo quanto previsto all'art. 23 del presente Regolamento.

Per le famiglie in cui vi siano componenti seguiti da altri servizi territoriali, (ad esempio C.S.M., T.S.M.R.E.E., Ser.T., etc.), e/o per cui siano in atto provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e/o provvedimenti a sostegno di minori, l'assegnazione di contributi economici verrà stabilita dalla Commissione Tecnica facendo riferimento alla situazione specifica e ad integrazione dei benefici posti in essere a favore del singolo e/o del nucleo familiare.

Pertanto il Servizio Sociale, nei casi sopra menzionati, può completare l'istruttoria allegando una relazione scritta che documenti la necessità dell'intervento economico finalizzato a ridurre lo stato di disagio e marginalità sociale.

ART. 13 - INTERVENTI ECONOMICI ORDINARI

I contributi economici ordinari hanno carattere di continuità, sono finalizzati all'integrazione del reddito del singolo o del nucleo familiare al fine di soddisfare esigenze e bisogni primari.

MINIMO VITALE CONTINUATIVO

E' un intervento economico, rivolto a persone sole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Possono beneficiare dell'intervento famiglie in cui tutti i componenti risultino possedere entrambi i seguenti requisiti:

1. Titolari di reddito inferiore ai parametri previsti dal Regolamento quale "minimo economico vitale";
2. Non in grado di sostenere un'attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari ai parametri previsti dal Regolamento quale "minimo economico vitale" causa:
 - a) età pari o superiore ai 60 anni per le donne e ai 65 anni per gli uomini;
 - b) invalidità superiore al 75% o stato di salute psicofisico invalidante, idoneamente documentati.

Disciplina minimo vitale continuativo

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti indicati agli articoli 3 e 5;
2. avvio del percorso indicato all'articolo 12;
3. situazione reddituale entro i parametri definiti dall'articolo 12.

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 6 mesi e verrà corrisposto mensilmente. Può essere riproposto previa verifica del progetto individualizzato di assistenza.

L'erogazione del minimo vitale continuativo è incompatibile con l'erogazione del minimo vitale di inserimento.

MINIMO VITALE DI INSERIMENTO

E' l'intervento economico previsto per le persone sole o nuclei familiari, in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito, abile al lavoro, che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

L'intervento è collocato all'interno della "presa in carico" (art. 4), ove il "progetto individualizzato di assistenza" sarà finalizzato al superamento dello stato di disagio, allo stimolo delle capacità di autogestione ed al recupero delle potenzialità individuali evitando il cronicizzarsi degli interventi.

Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare. Il Servizio Sociale si avvarrà in questo senso anche di quanto previsto all'art. 16 del Regolamento.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del "progetto individualizzato di assistenza" saranno concordati con le persone coinvolte.

Qualora si renda necessario, il servizio sociale redigerà una scheda progettuale che verrà sottoscritta dagli interessati, che sono comunque tenuti a rispettare gli impegni presi nell'ambito del progetto individualizzato.

Minimo vitale di inserimento - disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- requisiti indicati nell'articolo 2;
- si considerano di norma non in grado di sostenere un'attività lavorativa soggetti abituali percettori di reddito che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
 - a) perdita dell'occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto negli ultimi tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda;
 - b) presenza di gravi patologie psicofisiche che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
 - c) stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito, per un periodo di 4 mesi antecedenti e 4 mesi successivi al parto;
- avvio del percorso indicato all'art. 4;
- situazione reddituale entro i parametri di accesso;
- il singolo o i membri della famiglia potenziali percettori di reddito siano iscritti alle apposite liste del Centro provinciale per l'impiego.

La durata massima del minimo vitale di inserimento è di mesi 4, elevabile a 8 per le donne in stato di gravidanza.

L'intervento può essere attuato una sola volta nel corso di un anno solare; potrà essere previsto altro tipo di intervento solo qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso di inserimento lavorativo previsto dal "progetto individualizzato di assistenza". I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione del medico di famiglia.

Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

1. rifiutato offerte di lavoro;
2. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
3. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
4. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "progetto individualizzato di assistenza" in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa.

L'erogazione del minimo vitale di inserimento è incompatibile con l'erogazione del minimo vitale continuativo.

ART. 14 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI

L'Intervento Economico Straordinario è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale onere economico.

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti indicati all'art. 2 ;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. situazione reddituale entro i parametri.

L'intervento, da corrispondere in una o più soluzioni, non può superare la somma annua massima di €400,00, elevabile fino ad un massimo di €800,00 nel caso di famiglie con figli minori e fino ad un massimo di € 1.000,00 nel caso di donne sole dedite all'attività di cura dei figli con età inferiore a 3 anni o nuclei familiari numerosi con a carico figli minori. Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo rispetto al "progetto personalizzato di assistenza" concordato preventivamente.

L'erogazione di tali contributi potrà essere corrisposta in una o più soluzioni.

La Commissione tecnica in sede di valutazione dovrà tenere conto di altre forme di contribuzione percepite.

Costituiscono elemento di valutazione per l'erogazione dell'intervento le seguenti spese, (entro i valori massimi di cui sopra):

1. Utenze insolute arretrate di importo elevato. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti;
2. spese per trasloco, (allacci utenze e/o eventuali anticipi canone di locazione);
3. arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti e non rientranti in specifici interventi finanziati (es. canoni locazione);
4. spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere non consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia possibile accedere ai servizi del territorio;
5. spese per acquisto farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione medica, sono escluse le spese per acquisto di farmaci già coperti dal SSN;
6. tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal SSN (con presentazione di prescrizione medica);
7. spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

L'intervento non può essere corrisposto ad un nucleo familiare per più di due anni consecutivi, salvo situazioni specifiche di particolare gravità su valutazione della Commissione Tecnica.

L'intervento è incompatibile con la misura di sostegno prevista agli articoli 13, 15, 16.

ART. 15 - INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE FUNERARIE

Il Comune provvede a sostenere le spese funerarie nel caso in cui il defunto ed i familiari dello stesso siano in condizioni di indigenza.

I familiari, obbligati secondo quanto disciplinato dalla attuale legislazione, dovranno tempestivamente mettere a conoscenza della propria situazione il personale dell'ufficio Servizi Sociali e presentare domanda su apposito modulo corredata di tutta la documentazione attestante lo stato di disagio economico di tutti i soggetti obbligati.

La Commissione Tecnica visionata la documentazione consegnata dai familiari, incaricherà il personale amministrativo di avviare trattativa con le agenzie funebri che indicheranno le offerte relative alla spesa da sostenere.

Il personale del Servizio Sociale, reperita la ditta che avrà indicato la migliore offerta relativa alla spesa funeraria, provvederà, attraverso determinazione dirigenziale, a sostenere direttamente le spese funerarie del defunto.

ART. 16 - ASSEGNI CIVICI

Al fine di facilitare l'inserimento sociale delle persone in precarie condizioni socio-economiche, che presentino difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale istituisce appositi servizi di accompagnamento al lavoro attraverso la collaborazione con gli Enti competenti e il privato.

Il Comune attiva suddette progettualità presso Associazioni, Cooperative, enti convenzionati ecc., con l'erogazione di un contributo in relazione all'attività svolta.

L'inserimento prelaborativo del progetto "Assegni civici" avrà la durata massima di un anno salvo situazioni specifiche di particolare gravità su valutazione della Commissione Tecnica. E' incompatibile con le altre misure di sostegno indicate nel presente regolamento ed in generale con le altre risorse erogate da altri soggetti pubblici e/o privati.

Condizioni di accesso

1. Requisiti indicati all'art. 2;
2. Avvio del percorso di cui all'art. 4; i "progetti individualizzati di assistenza" terranno conto delle attitudini, capacità e condizioni fisiche dell'interessato;
3. Situazione reddituale entro i parametri;
4. E' possibile inserire nella progettualità "Assegni Civici", soggetti fisicamente idonei che non presentano problematiche e/o patologie che richiedono trattamenti sanitari particolari.

L'intervento è incompatibile con le misure di sostegno previste negli articoli 13 e 14.

ART. 17 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Per l'affidamento familiare il Comune di Cisterna di Latina riconosce un contributo economico mensile per gli oneri inerenti la crescita e l'educazione dei minori affidati, alle famiglie affidatarie che ne fanno richiesta.

L'entità del contributo economico viene stabilita facendo riferimento all'apposito Regolamento.

CAPO IV° INTEGRAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE RETTE RELATIVE AI SERVIZI

ART. 18 - INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

L'accesso ad una struttura residenziale o semiresidenziale, autorizzata al funzionamento, è prevista per anziani e diversamente abili qualora si verificano condizioni che non consentano la permanenza dei medesimi presso la propria abitazione.

Le modalità per l'inserimento e l'entità del contributo a sostegno delle rette vengono stabilite facendo riferimento all'apposito regolamento in vigore.

ART. 19 - INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti ai costi derivanti dalle prestazioni erogate, come indicato nello specifico Regolamento.

La partecipazione ai costi del servizio viene rapportata allo svolgimento delle prestazioni.

Per prestazione si intende l'intervento effettuato da almeno un operatore presso l'abitazione dell'assistito.

Usufruiranno dell'assistenza domiciliare gratuita i cittadini il cui reddito, indicato nella Dichiarazione I.S.E.E., non è superiore al "Trattamento Minimo Pensionistico I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti ed autonomi".

Nel caso di reddito superiore a quanto stabilito per l'ammissione gratuita al SAD, si richiederà alla persona interessata una partecipazione economica secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento in vigore.

ART. 20 - INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELECONTROLLO

Usufruiranno del servizio telesoccorso/telecontrollo gratuito i cittadini il cui reddito, indicato nella dichiarazione I.S.E.E., non risulta superiore al "Trattamento Minimo Pensionistico I.N.P.S." dei lavoratori dipendenti ed autonomi".

Nel caso di reddito superiore a quanto stabilito per l'ammissione gratuita al telesoccorso/telecontrollo, si richiederà alla persona interessata una partecipazione economica secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento in vigore.

ART. 21 - MENSA SOCIALE

Il servizio di Mensa Sociale, come previsto da apposita progettualità, ha la finalità di soddisfare temporaneamente i bisogni primari di vita delle persone che non riescono a provvedervi personalmente e che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale.

Il servizio di Mensa Sociale, essendo un servizio di primo intervento e quindi legato alla sopravvivenza, offre i pasti gratuitamente per il periodo di tempo valutato dall'assistente sociale che ha in carico l'utente.

Il Servizio Sociale accerta e documenta le reali concrete condizioni di precarietà dei richiedenti e l'impossibilità a provvedere autonomamente al reperimento del vitto; sarà volta particolare attenzione agli anziani con difficoltà economiche e/o in stato di solitudine ed emarginazione sociale, persone con disagio psichico-sociale, persone singole o nuclei familiari in situazione di difficoltà economica utenti dei centri diurni comunali rivolti a soggetti appartenenti alle fasce deboli.

L'interessato e/o i familiari, per fruire del servizio di Mensa Sociale, può presentare domanda presso il Segretariato Sociale.

Le richieste potranno pervenire anche da altri Enti e/o Servizi del territorio.

Il servizio, qualora sia accertata la necessità, sarà attivato tempestivamente.

La durata dell'intervento verrà definita nel progetto individualizzato di assistenza.

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali, di cui il Comune di Cisterna di Latina venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, sono trattati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza economica-sociale.

Il Comune di Cisterna di Latina periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite.

Al momento della raccolta dei dati, all'utente vengono fornite le informazioni relative alla tutela della privacy, ed in particolare, qualora si ritenga necessario, che è prevista la comunicazione dei dati raccolti, relativi alla situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni, per i controlli previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 23 - NORME DI CHIUSURA

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rivedere annualmente le soglie di accesso e gli importi degli interventi per adeguarli al costo della vita ed alle disponibilità di Bilancio.

Per le prestazioni che hanno una durata superiore ad un anno i richiedenti devono ripresentare la propria attestazione I.S.E.E. ogni anno.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale, ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.

L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento di Assistenza economica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 29/12/1989.

ALLEGATO A

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per quantificare l'importo massimo del contributo erogabile sarà seguita la seguente procedura:

- individuare il **fabbisogno economico del nucleo espresso in ISE** (Indicatore della Situazione Economica);
- calcolare l'**importo massimo erogabile** ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE, a partire dall'importo della pensione minima I.N.P.S. moltiplicato per il parametro del nucleo, e il **valore ISE attestato dal soggetto richiedente**;
- **sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo al netto delle eventuali spese di assistenza documentate.**

Il risultato delle operazioni è l'**importo effettivamente erogabile**.

Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12).

Schema di riferimento per il calcolo:

Determinazione del contributo								
Calcolo del fabbisogno economico del nucleo				Calcolo del contributo erogabile				
Componenti il nucleo	Parametro nucleo	Minimo Vitale annuo in €	Minimo Vitale mensile in €	ISE attestato dell'utente	Importo MASSIMO erogabile	Altre entrate del nucleo	Spese per assistenza documentate	Importo effettivamente erogabile
1	1			Si riporta il valore della certificazione ISE dell'Utente	Differenza tra Minimo Vitale e ISE attestato	Emolumenti e contributi non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti	Elencare gli importi effettivamente e spesi per assistenza ai componenti nucleo	Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza
2	1,57							
3	2,04							
4	2,46							
5	2,85							
Ev. altro parametro								